

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI TREVISO

TREVISO – Via Verdi 18  
TEL. 0422 5596 + 21-12-10-20-19 - FAX 0422 559618  
SITO WEB: [www.ordineavvocatitreviso.it](http://www.ordineavvocatitreviso.it)

Prot. n. 1122

Treviso, lì 06/09/2013

**CIRCOLARE N. 12/2013**

**A tutti gli Avvocati**  
**Loro sedi**

**A tutti i Praticanti Abilitati**  
**Loro sedi**

**CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC / EMAIL**

## **MEDIAZIONE**

Si segnala a tutti gli iscritti che con legge 9 agosto 2013, n. 98, è stato convertito con modifiche il c.d. decreto del fare (d.l. 21.6.2013, n. 69), che, mediante l'art. 84, ha reintrodotto l'obbligatorietà della mediazione limitatamente alle controversie in materia di:

- condominio, diritti reali e divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione, comodato e affitto di aziende;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La nuova disciplina, ai sensi del comma secondo dell'art. 84 del decreto, entrerà in vigore decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (e quindi, tenuto conto che la legge è stata pubblicata il 20 agosto 2013 e che entra in vigore il giorno successivo, il 20 settembre 2013).

Si comunica infine un estratto del verbale della riunione del Direttivo dell'Organismo di Mediazione Forense di Treviso del 05/09/2013, che si raccomanda di leggere con attenzione.

---

**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO – ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE**

**RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 5 SETTEMBRE 2013**

### **1. LE NORME DEL DECRETO DEL FARE SULLA MEDIAZIONE E CONSEGUENTI ADEGUAMENTI DI STATUTO E REGOLAMENTO**

*Il Consiglio Direttivo, esaminato il testo degli articoli del decreto del fare (D.L. 21.6.2013, n. 69, conv., con legge 9.8.2013, n. 98), che reintroduce l'obbligatorietà della mediazione, delibera quanto segue:*

- *Si rileva che le nuove norme sulla Mediazione saranno vigenti decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 98/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di data 20.8.2013, quindi in data 20 settembre 2013.*
- *Si riserva l'adeguamento e integrazione del vigente Regolamento all'emanazione da parte del Ministero della Giustizia del preannunciato Decreto Ministeriale, stabilendo che nel periodo transitorio verranno disapplicate le disposizioni regolamentari in contrasto con il decreto del fare, che troverà dunque immediata applicazione: in tale prospettiva sin d'ora si stabilisce, in via interpretativa che:*
  - *il termine di 15 giorni di cui alla lettera c) dell'art. 15 va inteso come termine per celebrazione del primo incontro ed elevato da 15 a 30 giorni;*
  - *il successivo termine di 15 giorni sempre indicato alla lettera c) dell'art. 15, e relativo alla costituzione di parte convenuta, cosiccome il termine di 15 giorni indicato al comma 3 dell'art. 15, va ridotto a giorni 10;*
  - *al comma 9 dell'art. 15, circa gli obblighi del mediatore andranno inseriti quelli di avvisare le parti circa la necessità di farsi assistere da un avvocato e di verificare la sussistenza della competenza territoriale;*
  - *il termine di mesi 4 di cui all'art 21 andrà ridotto a mesi 3.*
  - *vengono modificati conseguentemente i contenuti del provvedimento di fissazione dell'incontro, riducendo da 15 a 10 giorni i termini per notifica e costituzione ivi indicati;*
- *Quanto sopra espresso verrà comunicato ai Mediatori e a tutti gli Avvocati mediante circolare dell'Ordine degli Avvocati di Treviso;*
- *Verrà indetta una riunione dei Mediatori iscritti entro fine mese per discutere operativamente delle novità normative e dettare le opportune linee guida;*
- *Con riguardo ai requisiti di iscrizione nell'elenco dei Mediatori e obblighi di tirocinio/aggiornamento, alla luce delle novità introdotte dal decreto del fare (gli avvocati sono di diritto mediatori), il Direttivo si riserva di conoscere gli orientamenti che assumerà il Coordinamento della Conciliazione, l'Unione Triveneta Avvocati e il Consiglio Nazionale Forense, stabilendo che, allo stato, si continueranno ad applicare le norme regolamentari, in quanto compatibili."*

Il Coordinatore dell' OMF  
Avv. Michele Pedoja

Il Presidente  
Avv. Paolo De Girolami